



Provincia di
Bergamo

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387539
segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Bergamo, data del protocollo

Prot. vedi: *segnatura.xml* /09.11/LA
B&B riesame AIA notifica e trasm D.D.

Trasmissione via PEC

Alla ditta **B&B S.r.l.**
Via Soncino snc
24050 **TORRE PALLAVICINA**
legalmail.beb@pec.it

Al **Comune di Torre Pallavicina**
segreteria@comune.torrepallavicina.legalmailpa.it

All' **A.R.P.A. Lombardia**
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

All' **A.T.S. Bergamo**
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Settore Prevenzione di Bergamo Ovest
U.P.S.A.L. DI TREVIGLIO
protocollo@pec.ats-bg.it

Al **Consorzio Irrigazioni Cremonesi**
segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it

Al **Parco Oglio Nord**
parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it

Al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo**
Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Notifica mediante trasmissione via PEC della D.D. n. 3147 del 28/12/2022 rilasciata alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc.

In allegato alla presente, si notifica alla Ditta in indirizzo e si trasmette agli altri Soggetti la Determinazione Dirigenziale n. 3147 del 28/12/2022 avente per oggetto “*Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona e riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i. per l’installazione IPPC sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc. Ditta B&B S.r.l. con sede legale in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc*”.

LA SPECIALISTA TECNICO AMBIENTALE

P.ch. Eleonora Gherardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Allegato: c.s.d.

Responsabile del Procedimento: Eleonora Gherardi ☎ 035 387781 – e-mail: eleonora.gherardi@provincia.bergamo.it
Referente della Pratica: Luigi Arnoldi ☎ 035 387551 – e-mail: luigi.arnoldi@provincia.bergamo.it



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **3147** Reg. Determinazioni

Registrato in data **28/12/2022**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **GIORGIO VAVASSORI**

OGGETTO

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 5220 DEL 23/06/2015 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI TORRE PALLAVICINA, VIA SONCINO SNC. DITTA B&B S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TORRE PALLAVICINA, VIA SONCINO SNC.

IL VICESEGRETARIO GENERALE AVV. GIORGIO VAVASSORI

VISTO il Decreto Presidenziale n. 369 del 21 dicembre 2022 di conferimento delle funzioni di Vice Segretario Provinciale all'Avv. Giorgio Vavassori fino a fine mandato;

RICHIAMATE le disposizioni interne del 30 giugno 2017 e dell'8 agosto 2019 sulla base delle quali, in caso di assenza dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono assunti dal Segretario Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.;

VISTO l'articolo 49 dello statuto provinciale in ordine alla designazione del Vice Segretario in sostituzione del Segretario, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso;

DATO ATTO che:

- il dirigente del Settore Ambiente, Ing. Sara Mazza, sarà assente dal 27/12 al 29/12/2022;
- la Dr.ssa Immacolata Gravallese, Segretario e Direttore Generale, sarà assente dal 27/12/2022 al 03/01/2023;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi";
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
- il Reg. (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006";
- il Reg. (UE) 20 giugno 2019, n. 1021/2019/UE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)";
- il Reg. (UE) 13 dicembre 2021, n. 2204/2021/UE "Regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)";
- la Circ. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la L.R. n. 24 del 11/12/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, come modificata dalla L.R. n. 12/2007;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale””;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”;
- la D.G.R. n. X/7570 del 18/12/2017 “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. XI/982 del 11/12/2018 “Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”;
- la D.G.R. n. XI/983 del 11/12/2018 “Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”;
- la L. n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;
- la D.G.R. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, L.R. n. 24/2006)”;
- la D.G.R. n. IX/4626 del 28/12/2012 “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della D.G.R. n. VIII/10124 del 2009 e s.m.i.)”;
- la Circ. reg. del 4 agosto 2014, n. 6 “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;
- la D.G.R. n. XI/4107 del 21/12/2020 “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame della Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 delle legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ‘Legge di Semplificazione 2020’ – Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970”;

- la D.G.R. n. XI/4268 del 08/02/2021 “Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”;

VISTE INOLTRE:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata in GUUE il 17/08/2018;
- la D.G.R. n. XI/3398 del 20/07/2020 “Indirizzi per l’applicazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) 5070], nell’ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”;

RICHIAMATE:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc*”;
- la nota provinciale prot. n. 96580 del 17/12/2015 di accettazione della polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 2605 del 01/12/2015 avente per oggetto “*Modifiche non sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc*»”;
- la nota provinciale prot. n. 2370 del 15/01/2016 di accettazione dell’appendice n. 1 del 16/12/2105 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 919 del 12/05/2016 avente per oggetto “*Modifica sostanziale e modifiche non sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc”, modificato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2605 del 01/12/2015*”;
- la nota provinciale prot. n. 54760 del 17/08/2016 di accettazione dell’appendice n. 2 del 24/05/2105 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 1591 del 07/08/2018 avente per oggetto “*Modifiche non sostanziali all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad aia” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc”, modificato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 2605 del 01/12/2015 e n. 919 del 12/05/2016*”;

- la nota provinciale prot. n. 62565 del 08/10/2018 di accettazione dell'appendice n. 3 del 27/08/2018 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 712 del 30/03/2021 avente per oggetto "*Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015, modificato con D.D. n. 2605 del 01/12/2015, D.D. n. 919 del 12/05/2016 e D.D. n. 1591 del 07/08/2018, per l'installazione sita in Comune di Torre Pallavicina, Via per Soncino snc. Ditta B&B S.r.l. con sede legale in Comune di Torre Pallavicina, Via per Soncino snc*",
- la nota provinciale prot. n. 25278 del 27/04/2021 di accettazione dell'appendice n. 4 del 16/04/2021 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la nota datata 04/05/2021 (in atti provinciali al prot. n. 26566 del 04/05/2021) con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 5 del 29/04/2021 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., che ne proroga la validità al 23/06/2031;
- la nota provinciale prot. n. 27069 del 05/05/2021 di accettazione dell'appendice n. 5 del 29/04/2021 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.,

DATO ATTO CHE:

- in seguito alla pubblicazione sulla GUUE della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, e all'emanazione delle linee di indirizzo in merito, approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 20 luglio 2020 - n. XI/3398, con nota provinciale prot. n. 46557 del 10/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i. alla ditta B6B S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc. Con la medesima nota:
 - è stato chiesto alla Ditta di trasmettere le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione relativamente alle seguenti attività IPPC:
 - 5.3, lett. a), p.to 3) – (smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno, per l'attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento);
 - 5.3, lett. b), p.to 2) – (recupero o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, per l'attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento),
 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - è stato fatto presente che dell'avvenuto ricevimento delle informazioni trasmesse dalla Ditta sarebbe stata data evidenza anche sul sito web della Provincia di Bergamo, in modo da consentire la partecipazione del pubblico al procedimento;
- con nota in atti provinciali al prot. n. 69344 del 06/12/2021, la Ditta ha presentato le informazioni richieste con nota provinciale prot. n. 46557 del 10/08/2021. Con la medesima nota la Ditta, facendo seguito alla nota datata 15/06/2018 (in atti provinciali al prot. n. 37799 del 18/06/2018) con la quale aveva comunicato che, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/201, "*la produzione di end of Waste derivante dal trattamento dei rifiuti aventi EER 170504 e 170506 è sospesa nelle more di ulteriori indicazioni che dovessero pervenire*", ha chiesto "*che l'operazione R5 sia stralciata dall'autorizzazione, pertanto sui rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 170508 continuerà a eseguire le operazioni autorizzate R12, R13, D13, D15*";
- con nota provinciale prot. n. 72823 del 21/12/2021 è stato dato *Avviso al pubblico*;

- con nota provinciale prot. n. 15291 del 14/03/2022 è stata data comunicazione agli Enti riguardo alla possibilità di richiedere, tramite la scrivente Amministrazione, integrazioni documentali o chiarimenti necessari per esprimere, per gli aspetti di competenza, pareri tecnici e/o osservazioni previsti dalle norme di legge;
- con nota provinciale prot. n. 30619 del 24/05/2022, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, è stata inoltrata alla Ditta richiesta di integrazioni;
- la Ditta, con:
 - nota datata 24/06/2022 (in atti provinciali al prot. n. 37024 del 27/06/2022);
 - nota datata 14/07/2022 (in atti provinciali al prot. n. 40980 del 14/07/2022), ha dato riscontro alla nota provinciale prot. n. 30619 del 24/05/2022;
- con nota provinciale prot. n. 41114 del 15/07/2022 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il 11/08/2022;
- la Conferenza di Servizi del 11/08/2022, come risulta dal relativo verbale:
 - ha preso atto che, dalla verifica condotta dalla Ditta, l'area ove è ubicato l'impianto è interessata da un criterio escludente, dal momento che ricade all'interno della fascia di rispetto di 10 m del corso d'acqua "Fontana Brembilla", tratto tombinato, appartenente al Reticolo Idrico Minore (art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904). La Ditta ha specificato che l'area ricadente all'interno della suddetta fascia di rispetto non è interessata da aree di stoccaggio rifiuti ma solo dalla movimentazione dei mezzi e dalla presenza della pesa. Nel corso della Conferenza la Provincia ha evidenziato che:
 - tale criterio escludente è già stato oggetto di valutazione nel corso del procedimento di rilascio dell'A.I.A. di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;
 - dagli approfondimenti condotti dagli uffici in relazione al PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 07/11/2020, entrato in vigore il 03/03/2021, non emergono elementi di criticità;
 - ha esaminato la conformità dell'installazione alle BAT Conclusions;
 - ha stabilito di rimanere in attesa della trasmissione, da parte del Comune di Torre Pallavicina, dei certificati di destinazione urbanistica e assenza/presenza vincoli già in precedenza richiesti;
 - dopo approfondita discussione, ha concluso il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed ha stabilito che:
 - la Ditta, come da impegno assunto, avrebbe rispettato a partire dal 17/08/2022 tutte le BAT per cui è prevista l'applicazione entro il 17/08/2022 ed il nuovo Piano di Monitoraggio, come riportato nel verbale medesimo;
 - la Provincia di Bergamo avrebbe aggiornato l'Allegato Tecnico dell'A.I.A. come stabilito dalla Conferenza;
- la Ditta, con:
 - nota datata 12/08/2022 (in atti provinciali al prot. n. 47365 del 16/08/2022);
 - nota datata 24/11/2022 (in atti provinciali al prot. n. 66760 del 25/11/2022), ha dato adempimento a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 11/08/2022;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini di cui all'art. 29-quater, c. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che nell'Allegato Tecnico, che costituisce aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui la Ditta è in possesso:

- sono recepiti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 11/08/2022;
- le prescrizioni sono in linea con quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 11/08/2022; sono state individuate con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

applicabili al ciclo produttivo dell'Azienda (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio); sono state definite tenendo conto delle linee guida regionali emanate con D.G.R. n. 3398 del 20.07.2020;

- si è proceduto, altresì:
 - a recepire:
 - la rinuncia della Ditta all'operazione di recupero (R5) per i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 170508;
 - i “*Punti di miglioramento proposti all'Azienda*” indicati nella nota ARPA prot. n. 176355 del 10/11/2012 (in atti provinciali al prot. n. 63561 del 10/11/2022) a seguito della Verifica ispettiva svolta;
 - ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe e in conseguenza del recepimento dei punti precedenti;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori per il riesame;

RITENUTO opportuno recepire il riesame effettuato, ai sensi dell'art 29-octies del D.Lgs 152/2006, dalla Conferenza dei Servizi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i. alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc, per l'installazione IPPC sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc, aggiornando ed integrando il relativo Allegato Tecnico;

DATO ATTO che la ditta B&B S.r.l. risulta iscritta dalla data del 26/04/2022 con scadenza al 26/04/2023 nell'“Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)” e, pertanto, non necessita acquisire la “comunicazione antimafia” ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011 da parte della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011;

RICHIAMATI l'art. 29-quater, c. 13 e l'art. 29-decies, c. 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico da parte dell'Autorità Competente sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e in possesso della medesima Autorità;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza dei Servizi ex art. 14-quater della L. n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa al **riesame con valenza di rinnovo** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e

s.m.i. alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc, per l'installazione IPPC sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc.

In esito a detta determinazione, è concluso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta B&B S.r.l. per l'installazione IPPC sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che aggiorna e integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta B&B S.r.l. dalla Regione Lombardia con Decreto n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i.

Sono confermate integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con la presente determinazione, le prescrizioni e le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 29-octies, cc. 3, 4, 5, 8 e 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- c. 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- c. 4: il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo c. 4;
- c. 5: nei casi di cui al c. 3, lett. b) dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al c. 3, lett. b) dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal c. 11 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- c. 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al c. 3, lett. b) è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- c. 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al c. 3, lett. b) è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

La ditta B&B S.r.l., entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, dovrà provvedere alla presentazione alla Provincia di Bergamo:

- di un'appendice alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., a favore della Provincia di Bergamo, che ne estenda la validità al 17/08/2039 (16 anni + 1 dalla data del 17/08/2022) e che ne rapporti la validità anche al presente atto;
- ovvero, in alternativa, di una nuova fidejussione di importo pari a **€ 254.481,91 (Euro duecentocinquantaquattromilaquattrocentoottantuno/91)** con scadenza al 17/08/2039 (16 anni + 1 dalla data del 17/08/2022). La fidejussione deve essere prestata ed accettata in

conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04 e s.m.i. La fidejussione bancaria/polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione.

In difetto, saranno avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione, come previsto dalla D.G.R. 19461/04 e s.m.i.

Entro 30 giorni dalla scadenza del Certificato di Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) – (quindi entro 30 giorni dal 24/03/2023), la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata validità del certificato di conformità. Successivamente dovranno essere presentate le periodiche attestazioni di vigenza della Certificato di Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) – (quindi entro 30 giorni dal 24/03/2023), entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

In caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di validità/vigenza della suddetta Certificazione di Registrazione EMAS, la Ditta dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore.

Si dispone:

- che la Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza;
- la notifica della presente determinazione, da conservarsi presso l'installazione, alla ditta B&B S.r.l.;
- che la presente determinazione sia trasmessa in forma telematica a: Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, Comune di Torre Pallavicina, A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, Consorzio Irrigazioni Cremonesi, Parco Oglio Nord, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Provincia di Bergamo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti.

ALLEGATO TECNICO

IL DIRIGENTE

Avv. Giorgio Vavassori

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate*

Identificazione dell'installazione IPPC	
Ragione sociale	B&B S.r.l.
Sede legale	Via Soncino snc – Torre Pallavicina (BG)
Sede operativa	Via Soncino snc – Torre Pallavicina (BG)
A.I.A.	Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015. D.D. n. 2605 del 01/12/2015. D.D. n. 919 del 12/05/2016. D.D. n. 1591 del 07/08/2018. D.D. n. 712 del 30/03/2021.
Tipo di installazione	Esistente, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. i-quinquies) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Codici e attività IPPC	5.3-a) “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi con capacità superiori a 50 Mg/giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21/05/1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento”; 5.3-b) “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento”, di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Attività NON IPPC	Stoccaggio e cernita manuale di rifiuti non pericolosi
Aggiornamento	Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con: <ul style="list-style-type: none"> • modifiche in esito al recepimento: <ul style="list-style-type: none"> - della rinuncia della Ditta all'operazione di recupero (R5) per alcuni rifiuti; - dei “<i>Punti di miglioramento proposti all'Azienda</i>” indicati nella nota ARPA del 10/11/2012 a seguito della Verifica ispettiva svolta; • allineamento di alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe e in conseguenza del recepimento dei punti precedenti.

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE	3
B. SEZIONE RIFIUTI	9
D. QUADRO INTEGRATO.....	16
E. QUADRO PRESCRITTIVO.....	30
F. PIANO DI MONITORAGGIO	32

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

È aggiunta il seguente paragrafo:

A.0.5 Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc”, successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 2605 del 01/12/2015, D.D. n. 919 del 12/05/2016, D.D. n. 1591 del 07/08/2018 e D.D. n. 712 del 30/03/2021.

In GUUE del 17/08/2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.¹

La Giunta della Regione Lombardia, con D.G.R. 20 luglio 2020, n. XI/3398, ha fornito “*Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (notificata con il numero C (2018) 5070), nell’ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*”.

Con nota provinciale prot. n. 46557 del 10/08/2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i. alla ditta B&B S.r.l. per l’installazione sita in Comune di Torre Pallavicina, Via Soncino snc. Con la medesima nota:

- è stato chiesto alla Ditta di trasmettere le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione relativamente alle seguenti attività IPPC:
 - 5.3, lett. a), p.to 3) – (smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno, per l’attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento;
 - 5.3, lett. b), p.to 2) – (recupero o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, per l’attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento),dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- è stato fatto presente che dell’avvenuto ricevimento delle informazioni trasmesse dalla Ditta sarebbe stata data evidenza anche sul sito web della Provincia di Bergamo, in modo da consentire la partecipazione del pubblico al procedimento.

La Ditta, con nota in atti provinciali al prot. n. 69344 del 06/12/2021, ha presentato le informazioni richieste con nota provinciale prot. n. 46557 del 10/08/2021. Con la medesima nota la Ditta, facendo seguito alla nota datata 15/06/2018 (in atti provinciali al prot. n. 37799 del 18/06/2018) con la quale aveva comunicato che, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/201, “*la produzione di end of Waste derivante dal trattamento dei rifiuti aventi EER 170504 e 170506 è sospesa nelle more di ulteriori indicazioni che dovessero pervenire*”, ha chiesto “*che l’operazione R5 sia stralciata*

¹ Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 della Direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve riesaminare, e se necessario, aggiornare le condizioni dell’Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A) a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, relative all’attività principale di un’installazione, per assicurare il rispetto della direttiva medesima con particolare riferimento ai valori limite di emissione.

dall'autorizzazione, pertanto sui rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 170508 continuerà a eseguire le operazioni autorizzate R12, R13, D13, D15".

Con nota provinciale prot. n. 72823 del 21/12/2021 è stato dato *Avviso al pubblico*.

Con nota provinciale prot. n. 15291 del 14/03/2022 è stata data comunicazione agli Enti riguardo alla possibilità di richiedere, tramite la scrivente Amministrazione, integrazioni documentali o chiarimenti necessari per esprimere, per gli aspetti di competenza, pareri tecnici e/o osservazioni previsti dalle norme di legge.

Con nota provinciale prot. n. 30619 del 24/05/2022, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, è stata inoltrata alla Ditta richiesta di integrazioni.

La Ditta, con:

- nota datata 24/06/2022 (in atti provinciali al prot. n. 37024 del 27/06/2022);
 - nota datata 14/07/2022 (in atti provinciali al prot. n. 40980 del 14/07/2022),
- ha dato riscontro alla nota provinciale prot. n. 30619 del 24/05/2022.

Con nota provinciale prot. n. 41114 del 15/07/2022 è stata convocata per il 11/08/2022 la Conferenza dei Servizi decisoria.

La Conferenza di Servizi del 11/08/2022, come risulta dal relativo verbale:

- ha preso atto che, dalla verifica condotta dalla Ditta, l'area ove è ubicato l'impianto è interessata da un criterio escludente, dal momento che ricade all'interno della fascia di rispetto di 10 m del corso d'acqua "Fontana Brembilla", tratto tombinato, appartenente al Reticolo Idrico Minore (art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904). La Ditta ha specificato che l'area ricadente all'interno della suddetta fascia di rispetto non è interessata da aree di stoccaggio rifiuti ma solo dalla movimentazione dei mezzi e dalla presenza della pesa. Nel corso della Conferenza la Provincia ha evidenziato che:
 - tale criterio escludente è già stato oggetto di valutazione nel corso del procedimento di rilascio dell'A.I.A. di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;
 - dagli approfondimenti condotti dagli Uffici in relazione al PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 07/11/2020, entrato in vigore il 03/03/2021, non emergono elementi di criticità;
- ha esaminato la conformità dell'installazione alle BAT Conclusions;
- ha stabilito di rimanere in attesa della trasmissione, da parte del Comune di Torre Pallavicina, dei certificati di destinazione urbanistica e assenza/presenza vincoli già in precedenza richiesti;
- dopo approfondita discussione, ha concluso il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo che:
 - la Ditta, come da impegno assunto, avrebbe rispettato a partire dal 17/08/2022 tutte le BAT per cui è prevista l'applicazione entro il 17/08/2022 ed il nuovo Piano di Monitoraggio, come riportato nel verbale, anche se entro tale data non avesse ricevuto copia dell'autorizzazione aggiornata;
 - la Provincia di Bergamo avrebbe aggiornato l'Allegato Tecnico come stabilito dalla Conferenza medesima.

La Ditta, con nota datata 12/08/2022 (in atti provinciali al prot. n. 47365 del 16/08/2022):

- ha comunicato che:
 - in ottemperanza alla BAT 12, ha implementato un protocollo di gestione degli odori tra le sue procedure aziendali;

- in ottemperanza alla BAT 17, ha implementato un protocollo di gestione del rumore e vibrazioni tra le sue procedure aziendali;
 - in ottemperanza alla BAT 23, ha implementato un piano di efficienza energetica e un registro del bilancio energetico tra le sue procedure aziendali;
- ha confermato l'importo degli oneri istruttori precedentemente calcolato;
- si è resa disponibile a sviluppare un progetto atto al recupero dell'acqua piovana per il riutilizzo in altre sezioni dell'impianto; lo stesso sarà presentato agli Enti entro 180 giorni.

La Ditta, con nota datata 24/11/2022 (in atti provinciali al prot. n. 66760 del 25/11/2022), ha comunicato che:

- *“allo stato di fatto non sussistono i presupposti per il recupero delle acque, in quanto il ciclo produttivo non ha acque di processo”;*
- *“l'azienda sta studiando una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che sarà presentata nei primi mesi dell'anno 2023, la quale prevede la realizzazione di nuove strutture industriali; al momento la società sta approfondendo un progetto che preveda il recupero di una porzione delle acque piovane. La fattibilità tecnica economica dell'intervento è quindi in fase di analisi, pertanto sarà valutata nella richiesta di modifica oggetto del relativo procedimento amministrativo che verrà istruito”.*

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini di cui all'art. 29-quater, c. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel presente Allegato Tecnico si provvede, inoltre, a recepire i *“Punti di miglioramento proposti all'Azienda”* indicati nelle *“CONCLUSIONI”* della *“RELAZIONE FINALE”* datata 09/11/2022 relativa alla visita ispettiva effettuata presso l'installazione IPPC della ditta B&B S.r.l. il 27/09/2022 e il 27/10/2022, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., trasmessa da ARPA con nota prot. n. 176355 del 10/11/2022 (in atti provinciali al prot. n. 63561 del 10/11/2022).

I *Punti di miglioramento proposti* sono i seguenti:

“Provvedere alla riparazione delle fessurazioni e del deterioramento della pavimentazione relativa al piazzale antistante il capannone.

La procedura di sorveglianza radiometrica sui materiali in ingresso, al momento datata 13/09/2021, deve essere aggiornata rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 101/2020 più precisamente l'art. 72, comma 3, come dettagliato nell'allegato XIX: “Modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ...” entrambi (art. 72 comma 3 e allegato XIX) modificati dal DL n° 17 del 2 marzo 2022”.

L'Ufficio:

1. ritiene sussistenti i presupposti per procedere al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta, con:
 - modifiche in esito al recepimento:
 - della rinuncia della Ditta all'operazione di recupero (R5) per i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 170508;
 - dei *“Punti di miglioramento proposti all'Azienda”* indicati nella nota di A.R.P.A. prot. n. 176355 del 10/11/2012 (in atti provinciali al prot. n. 63561 del 10/11/2022) a seguito della Verifica ispettiva svolta;

- allineamento di alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe e in conseguenza del recepimento dei punti precedenti;
2. in relazione a quanto pervenuto con nota in atti provinciali al prot. n. 66760 del 25/11/2022 da parte della Ditta (valutare, verificare e motivare in relazione alla BAT 19 il riutilizzo delle acque al fine di ottimizzare il consumo di acqua), prende atto di quanto comunicato e rimane in attesa del progetto che la medesima Ditta intende presentare nei primi mesi dell'anno 2023. Ritiene, in ogni caso, di prescrivere alla Ditta, qualora non sia presentato il progetto in parola, di valutare, verificare e motivare, in relazione alla BAT 19, il riutilizzo delle acque meteoriche al fine di ottimizzare il consumo di acqua. Gli esiti di tale valutazione dovranno essere trasmessi entro il 30/06/2023 alla Provincia di Bergamo, al Comune di Torre Pallavicina e ad A.R.P.A.

Nel seguito si procede, pertanto, all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i. alla ditta B&B S.r.l., come stabilito dalla Conferenza di Servizi del 11/08/2022, ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, con:

- **modifiche in esito al recepimento:**
 - della rinuncia della Ditta all'operazione di recupero (R5) per i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 170508;
 - dei “Punti di miglioramento proposti all'Azienda” indicati nella nota ARPA prot. n. 176355 del 10/11/2012 (in atti provinciali al prot. n. 63561 del 10/11/2022) a seguito della Verifica ispettiva svolta;
- allineamento di alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe e in conseguenza del recepimento dei punti precedenti.

A.1 Identificazione dell'installazione e del suo stato autorizzativo

A.1.1 Identificazione dell'installazione

La Tabella 2 – Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti è sostituita come segue:

Le attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto sono quelle esplicitate qui di seguito:

N. ordine attività IPPC / NON IPPC	Codici Ippc	Tipologia Impianto (secondo la denominazione presente nel Catasto Georeferenziato Rifiuti)	Operazioni autorizzate con AIA (Allegato B e/o C – allegato alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Capacità autorizzata (t/anno)	Rifiuti Speciali NP	Rifiuti Speciali P	Rifiuti Urbani
1	5.3.a) 3) 5.3.b) 2)	Trattamento rifiuti non pericolosi destinati ad impianti di co-incenerimento/incenerimento	R12, D13	21.600	SI	NO	SI
2		Stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi	R12, R13, D13, D15	60.000	SI	NO	SI

Tabella 2 – Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti

A.1.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

Il paragrafo è sostituito come segue:

La ditta B&B S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale

(A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc”, modificata con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 2605 del 01/12/2015, n. 919 del 12/05/2016, n. 1591 del 07/08/2018 e n. 712 del 30/03/2021.

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto in esame.

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Scadenza	Note	Sostituita da AIA (Si/No)
ARIA	Titolo III-BIS D.Lgs 152/2006	Provincia di Bergamo	Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i.	23/06/2031	-	//
ACQUA allacciamento FC o CIS scarichi civili scarichi industriali						
RIFIUTI						
PREVENZIONE INCENDI	C.P.I.	VV.F. Bergamo	Pratica n. 79349, prot. n. 12083 del 30/05/2019	30/05/2024	-	NO

Tabella 4 – Stato autorizzativo

La ditta B&B S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità e Ambientale certificato, come di seguito riportato:

Norme di riferimento	Ente certificatore	Estremi n. certificato e data di emissione	Scadenza
UNI EN ISO 9001:2015	DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Certificato n. 152245-2014-AQ-ITA-ACCREDIA del 14/04/2014	14/04/2023
UNI EN ISO 14001:2015	DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Certificato n. CERT-1898-2006-AE-MIL-SINCERT del 12/02/2007	11/05/2024
Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS)	Comitato Ecolabel – Ecoaudit Sezione EMAS Italia	Certificato di Registrazione n. IT-001694 del 24/02/2015	24/03/2023

A.2 Inquadramento urbanistico, territoriale e ambientale

Al termine del paragrafo è inserito il seguente periodo:

La Ditta, nell’ambito del riesame, ha provveduto a valutare la localizzazione dell’impianto in rapporto ai criteri localizzativi ESCLUDENTI di cui al Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con D.G.R. n. X/1990 del 20/06/2014, come aggiornati con D.G.R. n. X/7860 del 12/02/2018, integrati dai criteri aggiuntivi proposti dalla Provincia di Bergamo ed approvati con D.G.R. n. XI/119 del 14/05/2018 per la specifica tipologia impiantistica.

Dalla verifica condotta dalla Ditta emerge che l’area ove è ubicato l’impianto è interessato da un criterio escludente, dal momento che ricade all’interno della fascia di rispetto di 10 m del corso d’acqua “Fontana Brembilla”, tratto tombinato, appartenente al Reticolo Idrico Minore (art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904). La Ditta ha specificato che l’area ricadente all’interno della suddetta fascia di rispetto non è

interessata da aree di stoccaggio rifiuti ma solo dalla movimentazione dei mezzi e dalla presenza della pesa.

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022 la Provincia ha evidenziato che:

- tale criterio escludente è già stato oggetto di valutazione nel corso del procedimento di rilascio dell'AIA di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;
- dagli approfondimenti condotti dagli uffici in relazione al PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 07/11/2020, entrato in vigore il 03/03/2021, non emergono elementi di criticità.

Il Comune di Torre Pallavicina non ha fornito il certificato di destinazione urbanistica e il certificato di assenza/presenza vincoli richiesti con note provinciali prot. n. 15291 del 14/03/2022, prot. n. 30619 del 24/05/2022, prot. n. 41114 del 15/07/2022 e prot. n. 47223 del 12/08/2022.

B. SEZIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione

Il paragrafo è sostituito come segue:

Nell'installazione sono autorizzate le seguenti operazioni di trattamento:

- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 2.415 m³ e 1.365 t;
- recupero (R12) e smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 93.600 t/a (corrispondenti a 312 t/g), di cui massime 21.600 t/a (corrispondenti a 72 t/g) sottoponibili alle operazioni R12m e D13;
- il quantitativo di rifiuti non pericolosi autorizzato transitabile in ingresso all'impianto (R12, R13, D13, D15) non può, comunque, superare le 312 t/g e le 93.600 t/a.

Con riferimento alle operazioni di trattamento autorizzate, si evidenzia che:

- l'operazione R12 individua le attività di cernita, triturazione, vagliatura (R12c/t/v) e miscelazione (R12m) sui rifiuti, destinati al recupero;
- l'operazione D13 individua le attività di cernita, triturazione, vagliatura (D13c/t/v) e miscelazione (D13m) sui rifiuti, destinati allo smaltimento;
- l'operazione R13 individua la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- l'operazione D15 individua il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- le operazioni di smaltimento D15 e D13 saranno effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili.

La seguente tabella evidenzia le aree dell'installazione e le attività di gestione rifiuti autorizzate:

N° sezione o area	Operazioni autorizzate	Superficie autorizzata destinata allo stoccaggio (m ²)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (m ³)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (t)	Capacità autorizzata di trattamento (t/g)	Capacità autorizzata di trattamento (t/a)	Modalità di stoccaggio/Tipologia di trattamento
AC	-	90	-	-	-	-	Area di conferimento
1	R13, D15	626	500	150	-	-	Stoccaggio esterno in containers coperti
2	R12, R13 D13, D15	228	400	120	312 (di cui max 72 per le operazioni R12m e D13)	93.600 (di cui max 21.600 per le operazioni R12m e D13)	Ricevimento e selezione/cernita manuali
3 (3A-3B-3C-3D)	R12	123	90	30			Triturazione primaria Deferrizzazione I Vagliatura (vaglio rotante e vaglio aeraulico) Deferrizzazione II Triturazione secondaria
4	R12, R13 D13, D15	796	825	600			Area di miscelazione e stoccaggio generale

N° sezione o area	Operazioni autorizzate	Superficie autorizzata destinata allo stoccaggio (m ²)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (m ³)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (t)	Capacità autorizzata di trattamento (t/g)	Capacità autorizzata di trattamento (t/a)	Modalità di stoccaggio/Tipologia di trattamento
Area fanghi (ricompresa nell'Area 4)	R13, D15	(122)	(200)	(250)			Area stoccaggio fanghi
5	R13, D15	393	500	365	-		Area stoccaggio rifiuti lavorati
6	R13, D15	109	100	100			Area stoccaggio
TOTALE		2.275	2.415	1.365			-

Tabella 7 – Operazioni, quantitativi e superfici autorizzate

Nell'installazione sono trattati rifiuti non pericolosi, allo stato solido/fangoso, provenienti da terzi; le tipologie di rifiuti (codici EER) e le operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto sono individuati nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali		X	X			
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X			
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X	X			
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X		X	X
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X		X	X
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X		X	X
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X		X	X
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	X	X	X			
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X			
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	X	X	X			
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X			X
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X			X
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X			X
04 01 08	Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X			X
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X			
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X			
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X			
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X			
07 02 13	Rifiuti plastici	X	X	X			
07 02 17	Rifiuti contenenti silicani, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X		X	X	X	X
07 05 14	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X	X	X	X	X
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X	X		X
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			X			
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X	X		X
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		X	X			

Codice EER	Descrizione	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	X
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X			
10 02 10	Scaglie di laminazione		X	X			
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro			X			X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		X			
10 12 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico			X	X		X
10 12 06	Stampi di scarto			X	X		X
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X		X
10 13 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico			X	X		X
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			X	X		X
11 05 01	Zinco solido		X	X			
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X			
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X			
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi		X	X			
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X			
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X			
12 01 13	Rifiuti di saldatura		X	X			
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16			X	X	X	X
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20			X	X	X	X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		X	X			
15 01 02	Imballaggi di plastica		X	X			
15 01 03	Imballaggi in legno		X	X			
15 01 04	Imballaggi metallici		X	X			
15 01 05	Imballaggi compositi		X	X			
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		X	X			
15 01 07	Imballaggi di vetro		X	X			
15 01 09	Imballaggi in materia tessile		X	X			
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X	X
16 01 03	Pneumatici fuori uso		X	X			
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			X			
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	X	X	X			
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X			
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X			
16 01 19	Plastica	X	X	X			
16 01 20	Vetro			X			
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			X			
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X			X
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X	X		X	X
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X		X	X
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X		X			X
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	X		X			X
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03			X			X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non			X			X

Codice EER	Descrizione	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
	metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05						
17 01 01	Cemento	X		X			X
17 01 02	Mattoni	X		X			X
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	X		X			X
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X		X			X
17 02 01	Legno	X	X	X			
17 02 02	Vetro	X		X			
17 02 03	Plastica	X	X	X			
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X	X			
17 04 02	Alluminio		X	X			
17 04 03	Piombo		X	X			
17 04 04	Zinco		X	X			
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X			
17 04 06	Stagno		X	X			
17 04 07	Metalli misti		X	X			
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X			
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		X	X		X
17 05 06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X	X		X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X		X	X		X
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			X	X	X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X	X	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X			X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X			X
19 02 03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			X			X
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		X	X		X
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata		X	X			
19 05 03	Compost fuori specifica		X	X			
19 08 01	Residui di vagliatura		X	X	X		X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento			X	X		X
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X	X		X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		X	X		X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		X	X		X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X			
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X			
19 12 01	Carta e cartone	X	X	X			X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X			X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X			
19 12 04	Plastica e gomma	X	X	X			X
19 12 05	Vetro	X		X			X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X			X
19 12 08	Prodotti tessili	X	X	X			X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X	X			X
19 12 10	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)		X	X			X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento		X	X			X

Codice EER	Descrizione	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
	meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11						
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X		X
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X	X		X
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	X		X
20 01 01	Carta e cartone	X	X	X			
20 01 02	Vetro	X		X			
20 01 10	Abbigliamento		X	X			
20 01 11	Prodotti tessili		X	X			
20 01 34	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X		X			X
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			X			
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X			
20 01 39	Plastica	X	X	X			
20 01 40	Metalli	X	X	X			
20 02 02	Terra e roccia	X	X	X	X		X
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili		X	X			X
20 03 02	Rifiuti dei mercati		X	X			X
20 03 03	Residui della pulizia stradale		X	X			X
20 03 07	Rifiuti ingombranti		X	X			X

Tabella 8 – Descrizione operazioni per codice E.E.R.

M * attività di miscelazione

C/T/V ** attività di cernita/triturazione/vagliatura

Con riferimento ai codici EER autorizzati si evidenzia che:

- dall'operazione R12 riferita alle attività di cernita/triturazione/vagliatura preliminari al recupero non si ottengono materiali "End of Waste";
- non essendo stato istituito un sistema di qualità conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, non sono effettuate attività di recupero di rottami metallici che portano all'ottenimento di materiali "End of Waste".

La Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio (R13/D15) e di miscelazione volta al recupero (R12) dei rifiuti di cui ai codici EER 160604, 160605 e 200134 (disciplinati dal D.Lgs 188 del 20/11/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE"). Per questa attività ha effettuato una valutazione dei requisiti tecnico-gestionali di cui all'Allegato II del D.Lgs 188/08.

Tali rifiuti dovranno essere conferiti presso l'Area 2 separatamente dalle altre tipologie di rifiuto.

Le aree dell'installazione adibite all'attività di gestione rifiuti (escludendo quindi le aree destinate a verde) sono ricoperte da platea in calcestruzzo impermeabile.

L'insediamento, dal punto di vista costruttivo, è costituito da un unico capannone le cui aree sono destinate allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti (vagliatura e triturazione).

L'area interna al capannone è dotata di griglie collegate a vasche di raccolta a tenuta per la raccolta di potenziali sversamenti accidentali o per la raccolta di eventuali "percolati" derivanti dai rifiuti stoccati in cumuli.

Nell'installazione è inoltre presente l'area di stoccaggio esterna identificata come "AREA n.1". L'area si sviluppa sul perimetro sud e ovest del sito. I rifiuti in quest'area sono stoccati esclusivamente in containers che devono essere coperti per evitare il dilavamento in caso di eventi meteorici.

L'area esterna scoperta è servita da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. All'ingresso dell'installazione è installata una pesa a ponte. L'area dell'installazione è recintata con struttura di altezza pari a 2,5 m su tre lati; il lato est è delimitato dal fosso Pallavicino.

Attività IPPC

Pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento (R1, D10)

Linea di produzione principale

La linea di lavorazione dei rifiuti autorizzata prevede le seguenti fasi:

- triturazione primaria;
- deferrizzazione I;
- vagliatura (vaglio rotante e vaglio aeraulico);
- deferrizzazione II;
- triturazione secondaria.

Di seguito si riportano le potenzialità degli impianti autorizzati:

IMPIANTO	POTENZIALITÀ (t/h)	NOTE
Trituratore primario	30	
Vaglio rotante	30	
Vaglio aeraulico	10÷25	Potenzialità variabile in funzione dei sistemi tecnici installati
Trituratore secondario	8÷15	

Dalle lavorazioni si ottengono le seguenti frazioni di rifiuti:

- dalle fasi di deferrizzazione, il codice EER 191202;
- dalla fase di vagliatura (frazioni derivanti dai sottovagli a prevalenti caratteristiche inorganiche), i codici EER 191209 e 191212;
- dalla fase di vagliatura (frazioni grossolane del sopra vaglio a prevalenti caratteristiche organiche), i codici EER 191210 e 191212;
- dalla fase di triturazione secondaria, i codici EER 191210 e 191212.

Oltre alle altre destinazioni ammesse:

- ⇒ il rifiuto di cui al codice EER 191210 sarà destinato all'incenerimento o al co-incenerimento (R1) presso impianti terzi – quale CSS (combustibile solido secondario) – se rispondente alle caratteristiche tecniche di cui alle norme UNI EN 15359:2011 e UNI/TS 11553:2014;
- ⇒ il rifiuto di cui al codice EER 191212, decadente dalla fase di triturazione secondaria, sarà destinato all'incenerimento o al co-incenerimento (R1, D10) presso impianti terzi.

Gli impianti di vagliatura e triturazione sono alimentati da motori elettrici.

In caso di guasti o manutenzioni degli impianti fissi, la lavorazione dei rifiuti verrà effettuata con impianti amovibili nell'Area 3.

Attività NON IPPC

Stoccaggio e cernita

Sono effettuate operazioni di cernita manuale sui rifiuti individuati nella precedente Tabella 8. Da tali operazioni (R12, D13) possono decadere i seguenti rifiuti (cod. EER):

- carta	191201
- metalli ferrosi	191202
- metalli non ferrosi	191203
- plastica	191204
- vetro	191205
- legno	191207
- rifiuti a prevalente natura inorganica	191209
- rifiuti a prevalente natura organica	191212

D. QUADRO INTEGRATO

Il paragrafo “D.1 Applicazione delle MTD” è sostituito come segue:

D.1 Applicazione delle MTD

Si riassume lo stato di applicazione delle BAT di cui alla “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

BAT 1 Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:

- I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
- II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;
- III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
- IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) struttura e responsabilità,
 - b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,
 - c) comunicazione,
 - d) coinvolgimento del personale,
 - e) documentazione,
 - f) controllo efficace dei processi,
 - g) programmi di manutenzione,
 - h) preparazione e risposta alle emergenze,
 - i) rispetto della legislazione ambientale,
- V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
 - a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED - Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM),
 - b) azione correttiva e preventiva,
 - c) tenuta di registri,
 - d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
- VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
- VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
- VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;
- IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;
- X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
- XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
- XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
- XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
- XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);
- XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).

APPLICATA

La Ditta opera in conformità agli standard previsti dalle specifiche norme di gestione aziendale ed ambientale e ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001 (certificato n. 152245-2014-AQ-ITA-ACCREDIA rilasciato da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., valido dal 15/04/2020 al 14/04/2023), la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (certificato n. CERT-1898-2006-AE-MIL-SINCERT rilasciato da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., valido dal 12/05/2021 al 11/05/2024) e la Registrazione EMAS in conformità al Regolamento CE 1221/2009 (certificato n. IT-001694 valido fino al 24/03/2023), per l'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, miscelazione, selezione fisica e meccanica.

Il SGA applicato ha quindi le caratteristiche elencate dal punto I. al punto XV.

La certificazione è oggetto di audit di mantenimento ogni anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.

BAT 2 Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

- a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti.
- b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti.
- c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti.
- d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita.
- e. Garantire la segregazione dei rifiuti.
- f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura.
- g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso.

APPLICATA

La Ditta opera nel campo già da molti anni avendo rapporti di lavoro con tutti gli operatori del settore.

a.-b.-c. Il Sistema di gestione ambientale interno prevede specifiche procedure che regolano le fasi di caratterizzazione, accettazione e tracciabilità interna dei rifiuti. Le medesime procedure del sistema di gestione ambientale regolano anche le modalità di esecuzione delle operazioni di trattamento autorizzate con particolare riferimento allo stoccaggio preliminare, al trattamento / miscelazione dei rifiuti stessi e alla verifica di conformità dei rifiuti in uscita.

Inoltre, viene utilizzato uno specifico software gestionale per la registrazione dei carichi in ingresso/uscita/avviati a trattamento, permettendo il monitoraggio costante dei rifiuti stoccati, garantendo il rispetto dei quantitativi autorizzati.

- d. Non applicabile in quanto nell'impianto non si producono EoW. Il CSS (rifiuto) di cui al codice EER 191210, prodotto dal trattamento meccanico e destinato all'operazione R1, viene sottoposto alle verifiche di conformità di cui alle norme UNI EN 15359/2011 e UNI 11553:2014.
- e. La segregazione dei rifiuti è garantita: infatti i rifiuti stoccati al coperto vengono gestiti all'interno delle specifiche aree dotate di new jersey, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti in ingresso/ in uscita. Lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree scoperte avviene in container dotati di copertura.
- f. La compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura è garantita: infatti, nella procedura per la miscelazione dei rifiuti (PG-06 *procedura per la miscelazione di rifiuti*), redatta sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dell'AIA e adottata dalla Ditta, è previsto, tra l'altro, che: *“Il tecnico responsabile dovrà accertarsi preliminarmente che i rifiuti da miscelare siano compatibili, tramite acquisizione di dati analitici, schede tecniche, prova di miscelazione.*
- g. La cernita dei rifiuti solidi in ingresso avviene manualmente o medianteragno meccanico.

La Ditta applica puntualmente il Protocollo di Gestione Rifiuti già agli atti dove sono approfonditi i punti a., b., c., e. ed f.

La Ditta ha trasmesso il “Protocollo di accettazione e gestione rifiuti” datato Giugno 2022 – Rev. 03.

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta, in riferimento al punto g. della BAT, ha precisato che la cernita dei rifiuti solidi in ingresso è finalizzata ad impedire il confluire di materiale indesiderato nel o

nei successivi processi di trattamento dei rifiuti.

BAT 3 Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, implementare e mantenere nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

- I) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:
 - a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;
 - b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;
- II) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
 - a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
 - b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
 - c. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);
- III) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:
 - a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
 - b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;
 - c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
 - d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

APPLICATA

In impianto è presente documentazione relativa alla descrizione dei metodi di trattamento e delle procedure adottate, schema e diagrammi d'impianto con evidenziazione degli aspetti ambientali rilevanti. L'impresa ritira solo rifiuti non pericolosi e il protocollo di gestione rifiuti in essere, contiene procedura specifica per il conferimento/accettazione dei rifiuti in ingresso e in particolare per i rifiuti aventi stato fisico "fangoso" (codici E.E.R. 170506, 190206, 190805, 190812, 190814, 191304, 191306) che potranno essere ritirati unicamente se costituiti da fanghi di natura non putrescibile palabili disidratati, perfettamente stabilizzati, non putrescibili e/o non maleodoranti, al fine di evitare l'innesco di fenomeni di fermentazione tali da comportare l'insorgenza di odori molesti.

Al fine di garantire la dovuta rintracciabilità e l'evidenza documentale dei controlli, vengono annotati, per ogni singolo conferimento dei suddetti fanghi, gli esiti dei controlli organolettici (odore) condotti dall'Operatore addetto all'impianto prima dello scarico del materiale; nella medesima annotazione sono, inoltre, indicati i seguenti dati: data di scarico, numero di formulario, quantità scaricata, numero di colli, firma dell'Operatore.

Il piano di monitoraggio, con riferimento all'allegato tecnico dell'AIA (Quadro F) e al sistema di gestione, comprende il monitoraggio dell'emissione convogliata E2, derivante dall'impianto di aspirazione centralizzato all'interno del capannone, collegata ad un impianto di abbattimento mediante biofiltro, e dello scarico S1, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, individuandone i parametri pertinenti da analizzare.

Per quanto alle emissioni in atmosfera, si precisa che sono presenti anche delle:

- emissioni scarsamente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi (art. 272, comma 1 della Parte V):
 - E4 derivante da un generatore di energia elettrica alimentato da un motore diesel (potenza 280kW);
 - E5 derivante da una caldaia a metano per usi civili (30,5 kW);
- emissioni diffuse di polveri all'interno del capannone provenienti da movimentazione, triturazione e vagliatura dei rifiuti.

Per il contenimento delle emissioni diffuse, è presente all'interno del capannone un sistema di nebulizzazione di acqua e diffusione di un prodotto antiodore e sulla soglia del portone di accesso al capannone, in corrispondenza dell'area esterna di conferimento denominata "AC", sono installati degli ugelli nebulizzatori di odorizzante.

Nel Corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta ha dichiarato che dallo svolgimento dell'attività presso l'installazione non si originano flussi di acque reflue di processo assoggettate alla BAT.

BAT 4 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:

- a. Ubicazione ottimale.
- b. Adeguatezza della capacità.
- c. Funzionamento sicuro del deposito.
- d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.

APPLICATA

a. L'impianto è stato realizzato ed è gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Decreto regionale n. 5220 del 23/06/2015 e s.m.i.

Le aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti autorizzati sono dislocate in modo da consentire una gestione ottimale dei flussi dei rifiuti (ingresso, cernita, lavorazione e uscita) e di utilizzare le attrezzature accessorie disponibili per le diverse operazioni.

b. I quantitativi di rifiuti autorizzati sono congrui con le superfici autorizzate e non consentono accatastamenti eccessivi dei rifiuti che potrebbero determinare difficoltà di gestione operativa e criticità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Viene utilizzato uno specifico software gestionale per la registrazione dei carichi in ingresso/uscita/avviati a trattamento, permettendo il monitoraggio costante dei rifiuti stoccati, garantendo il rispetto del limite massimo consentito per il deposito dei rifiuti in considerazione delle caratteristiche dei rifiuti stessi (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e del limite massimo consentito per la capacità di deposito. I tempi di permanenza dei rifiuti presso l'impianto sono in linea con quanto autorizzato; i rifiuti, oggetto dimessa in riserva (R13), vengono avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti in ingresso e uscita. I rifiuti depositati al coperto sono stoccati in cumuli che vengono gestiti all'interno delle specifiche aree dotate di new jersey, mentre se depositati all'esterno sono stoccati in container coperti. Per ogni area è chiaramente identificato il rifiuto stoccato mediante cartellonistica fissa e/o mobile.

c. I macchinari e mezzi d'opera sono in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte; i rifiuti presenti sono stoccati nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle modalità indicate negli atti autorizzativi.

d. La Ditta non ritira rifiuti pericolosi.

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta ha dichiarato:

- con riferimento al punto c. della BAT, che:
 - i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua, etc. sono protetti da tali condizioni ambientali;
 - i contenitori e fusti sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro;
- con riferimento al punto d. della BAT, che gli eventuali rifiuti pericolosi decadenti dall'attività (ed es. oli) sono stoccati all'interno del capannone nell'area E, in area pavimentata e ove necessario dotata di bacino di contenimento. I rifiuti prodotti sono gestiti in deposito temporaneo.

BAT 5 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:

- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente,
- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione;
- adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite;
- in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).

APPLICATA

Le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sono effettuati ad opera di personale competente, secondo specifiche procedure interne contenute nel SGA e nel Protocollo Accettazione e Gestione dei Rifiuti datato Giugno 2022.

Sono adottate misure per prevenire, rilevare, e limitare eventuali sversamenti dai rifiuti mediante ripresa a secco con materiali assorbenti.

La movimentazione dei rifiuti è regolata da specifica procedura del sistema di gestione ambientale interno aziendale.

In caso di conferimenti di rifiuti non conformi si respinge il carico, annotando nell'opportuna sezione del FIR la motivazione e inviando la comunicazione alla Provincia di Bergamo entro 24 ore.

BAT 6 Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali ...*omissis*...

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività di trattamento rifiuti svolte presso l'impianto. Non vengono prodotte acque di processo.

BAT 7 La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata dalla BAT7 (si rimanda alla tabella riportata nella norma) ed in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente ...*omissis*....

NON APPLICABILE

Nel Corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta ha dichiarato che dallo svolgimento dell'attività presso l'installazione non si originano flussi di acque reflue di processo assoggettate alla BAT.

BAT 8 La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata dalla BAT8 (si rimanda alla tabella riportata nella norma) ed in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

APPLICATA

Il monitoraggio dell'emissione convogliata E2, derivante dall'impianto di aspirazione centralizzato del capannone, con successivo trattamento entro biofiltro, è eseguito come da indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio. La Ditta ha chiesto di lasciare invariato il predetto Piano di cui alla Determina Dirigenziale n. 712 del 30/03/2021, visti i risultati delle campagne di monitoraggio già effettuate (Relazione Tecnica - Analisi performance ambientali del dicembre 2021, allegata al Riesame). ARPA ha confermato per l'emissione E2 il Piano di Monitoraggio.

BAT 9 La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito ...*omissis*...

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento sui solventi.

BAT 10 La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori ... *omissis* ...

Applicabilità L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

APPLICATA

La Ditta ha dichiarato che la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili risulta probabile.

L'impianto non riceve rifiuti putrescibili e/o maleodoranti e i fanghi in ingresso presso l'impianto devono essere disidratati e perfettamente stabilizzati al fine di evitare l'innescò di fenomeni di fermentazione tali da comportare l'insorgenza di odori molesti. I rifiuti sono ritirati con programmazione per ridurre il più possibile i tempi di permanenza presso l'impianto.

Le emissioni odorigene sono abbattute mediante il biofiltro che tratta il flusso d'aria proveniente dall'impianto di aspirazione centralizzato del capannone. Per effettuare la verifica dell'efficacia del sistema di abbattimento installato, la determinazione delle emissioni odorigene viene effettuata a monte e a valle dell'impianto di biofiltrazione.

La Ditta dichiara che l'impianto, dopo l'installazione del biofiltro, non ha più avuto problemi di molestie olfattive.

BAT 11 La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.

APPLICATA

La registrazione dei consumi viene effettuata mensilmente ed annualmente, come da Piano di monitoraggio, viene condotto un relativo bilancio indicizzato alla produzione effettuata.

Ogni dato è riportato nell'ambito della documentazione interna predisposta per la certificazione ISO14001 ed EMAS. Ciò consente di verificare eventuali situazioni e/o variazioni anomale nei consumi.

I risultati dei monitoraggi sono inseriti nelle apposite sezioni di AIDA.

La produzione annua dei residui, ossia dei rifiuti prodotti, non è ricompresa nel piano di monitoraggio, essendo già oggetto di comunicazione O.R.S.O. e del MUD.

BAT 12 Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

APPLICAZIONE PREVISTA DAL 17/08/2022

La Conferenza del 11/08/2022 ha ritenuto che la BAT sia applicabile al caso specifico, in considerazione delle dichiarazioni formulate nella BAT 10 e BAT 1 (punto XIV.). Ha ritenuto, pertanto, necessario che il SGA venga implementato entro il 17/08/2022 con il piano di gestione degli odori, in linea con i contenuti della BAT.

Nel corso della medesima Conferenza, la Ditta ha dichiarato che entro il 17/08/2022, si doterà, nell'ambito del SGA (cfr. BAT 1, punto XIV.), di un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi della BAT.

BAT 13 Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito;

- a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza;
- b. Uso di trattamento chimico;
- c. Ottimizzare il trattamento aerobico.

APPLICATA

Vedi BAT 10.

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta:

- in relazione al punto a. della BAT, ha rinviato a quanto argomentato per la BAT 10;
- in relazione al punto b. della BAT, ha dichiarato di utilizzare un prodotto antiodore (indicato nelle argomentazioni relative alla BAT 3);
- in relazione al punto c. della BAT, ha dichiarato che lo stesso è non applicabile in quanto presso l'installazione non viene effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti.

BAT 14 Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.

- a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse.
- b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità.
- c. Prevenzione della corrosione.
- d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse.
- e. Bagnatura.
- f. Manutenzione.
- g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti.
- h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair).

APPLICATA

- a. La Ditta applica i necessari accorgimenti gestionali, richiamati anche nel Protocollo di gestione rifiuti, al fine di prevenire emissioni diffuse; in particolare si presta attenzione all'altezza di caduta di materiali e all'interno dell'insediamento è limitata la velocità di circolazione.
- b. Tutte le attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti, così come gli impianti vengono sottoposti a regolare procedura di manutenzione controllata nell'ambito del sistema di gestione aziendale.
- c. Viene effettuato monitoraggio dei rivestimenti interni/esterni delle apparecchiature ed eventuale ripristino della verniciatura con inibitori della corrosione.
- d.-e. All'interno del capannone, sono presenti emissioni diffuse di polveri provenienti dalla movimentazione, triturazione e vagliatura dei rifiuti.

Per il contenimento di tali emissioni, è presente all'interno del capannone un sistema di nebulizzazione di acqua e diffusione di un prodotto antiodore e sulla soglia del portone di accesso al capannone, in corrispondenza dell'area esterna di conferimento denominata "AC", sono installati degli ugelli nebulizzatori di odorizzante.

f.-g. Gli impianti e le aree di deposito e trattamento rifiuti vengono sottoposti a regolare procedura di manutenzione/pulizia programmate nell'ambito del sistema di gestione aziendale.

Le aree intorno ai macchinari risultano accessibili, così da garantire l'accesso agli stessi nel caso di malfunzionamenti.

h. Programma di rilevazione non presente.

In merito si veda anche la BAT 3.

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta ha dichiarato che il punto h. della BAT risulta non applicabile in quanto presso l'installazione non si generano emissioni di composti organici.

BAT 15 La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito

a. Corretta progettazione degli impianti.

b. Gestione degli impianti.

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività di trattamento rifiuti svolte presso l'impianto.

BAT 16 Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito:

a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia.

b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia.

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività di trattamento rifiuti svolte presso l'impianto.

BAT 17 Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;

II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;

III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;

IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;

Applicabilità L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

APPLICAZIONE PREVISTA ENTRO IL 17/08/2022

La Ditta ha dichiarato che la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili risulta probabile e/o comprovata.

Il rumore e le vibrazioni in ambiente di lavoro vengono regolarmente monitorati così come previsto dalla normativa vigente e l'impatto acustico dell'attività viene monitorato ogni qual volta viene effettuata una modifica che determina l'inserimento di una o più sorgenti sonore.

In caso di eventi specifici è prevista l'esecuzione di indagini straordinarie finalizzate alla verifica delle criticità riscontrate. Ad oggi non sono mai state riscontrate problematiche legate alla componente rumore.

Si specifica che le lavorazioni avvengono all'interno del capannone con porte e finestre chiuse e che non sono presenti ricettori sensibili nelle immediate vicinanze dell'impianto.

La Ditta, nel corso della Conferenza del 11/08/2022:

- ha dichiarato che si doterà entro il 17/08/2022, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1, punto XV.), di un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati nella BAT;
- ha precisato, a rettifica di quanto comunicato, che la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili risulta probabile ma non comprovata.

BAT 18 Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

- Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici.
- Misure operative.
- Apparecchiature a bassa rumorosità.
- Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni.
- Attenuazione del rumore.

APPLICATA

Le principali operazioni di trattamento dei rifiuti vengono effettuate all'interno del capannone con un'ubicazione adeguata delle apparecchiature.

I mezzi adibiti al trasporto ed alla movimentazione dei rifiuti rimarranno con il motore spento nei momenti di sosta.

Le caratteristiche dei rifiuti trattati non determinano una rumorosità elevata durante le operazioni di carico/scarico.

Per quanto concerne le vibrazioni, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. è stato redatto il Documento di valutazione del rischio da esposizione a Vibrazioni Meccaniche (ultima revisione del 20/07/2021), in cui sono stati valutati, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, tutti i rischi per la salute connessi all'utilizzo delle attrezzature vibranti. Tale documento è tenuto a disposizione degli Enti di controllo presso l'impianto.

BAT 19 Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:

- Gestione dell'acqua;
- Ricircolo dell'acqua;
- Superficie impermeabile;
- Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi;
- Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti;
- La segregazione dei flussi di acque;
- Adeguate infrastrutture di drenaggio;
- Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite;
- Adeguate capacità di deposito temporaneo.

APPLICATA

- a.-b.-c. Le lavorazioni effettuate non comportano la produzione di acque di processo e non è previsto alcun ricircolo di acque. Il consumo idrico è limitato ad alcune attività: l'acqua prelevata da acquedotto viene utilizzata solo per scopo domestico (servizi igienici) e per bagnare il biofiltro quando necessario. Le superfici interne ed esterne sono realizzate con pavimentazione impermeabile in cls. Tutte le strutture vengono sottoposte a regolari controlli dell'integrità.
- d. Non applicabile considerata l'attività svolta dalla Ditta.
- e. Lo stoccaggio, il trattamento e la movimentazione dei rifiuti avvengono al coperto.

f.-g. Sono presenti reti separate per la raccolta e la gestione delle acque domestiche, le acque meteoriche dei pluviali, le acque meteoriche dei piazzali.

L'area non è servita da pubblica fognatura e sono stati autorizzati i seguenti scarichi:

- scarichi delle acque pluviali recapitanti in pozzi perdenti (S3, S4 e S5);
- scarico delle acque reflue domestiche (S2), pretrattate in fossa Imhoff e poi immesse in pozzo perdente con una quota delle acque pluviali;
- scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (S1): le acque meteoriche di dilavamento vengono scaricate nel corso d'acqua superficiale Naviglio Pallavicino previa desoleazione e separazione tra aliquota di I e II pioggia. Mentre la seconda pioggia viene scaricata direttamente nel Naviglio, l'aliquota di I pioggia è accumulata in apposita vasca di 20 m³ e scaricata dopo l'evento meteorico.

All'interno dell'insediamento è presente una vasca da 40 m³ ad uso antincendio che viene riempita utilizzando le acque di II pioggia.

Nel Corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta:

- in relazione al punto a. della BAT, ha dichiarato che l'acqua prelevata da acquedotto viene utilizzata anche per il sistema di nebulizzazione indicato alla BAT 3. La pulizia delle pavimentazioni è effettuata a secco;
- in relazione al punto g. della BAT, ha dichiarato che, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali all'interno del capannone, sono presenti 4 griglie collegate a 4 vasche all'interno del capannone;
- in relazione al punto h. della BAT, ha precisato che è effettuato il regolare monitoraggio delle apparecchiature e delle aree per evitare potenziali perdite accidentali. Le apparecchiature vengono costantemente sottoposte a ispezione e, qualora necessario, riparate. Non sono presenti componenti interrati legati alla gestione rifiuti;
- in relazione al punto i. della BAT, ha dichiarato che la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali è dotata di dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali e la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia a servizio dei piazzali può essere utilizzata come volume di accumulo sversamenti accidentali. I rifiuti saranno avviati, accompagnati dalla prevista documentazione (FIR), ad impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati;
- ha dichiarato di impegnarsi, entro il 31/10/2022, a valutare, verificare e motivare, in relazione alla BAT 19, il riutilizzo delle acque al fine di ottimizzare il consumo di acqua.

BAT 20 Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito ...*omissis*...

NON APPLICABILE

Non esistono acque reflue di processo derivanti dalle lavorazioni effettuate dalla Ditta.

Eventuali sversamenti accidentali sono raccolti nelle 4 vasche predisposte all'interno del capannone e smaltiti presso centri autorizzati.

I percolati derivanti dal funzionamento del biofiltro vengono accumulati in un serbatoio di accumulo per poi essere reimmessi nello stesso biofiltro.

BAT 21 Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).

a. Misure di protezione

b. Gestione delle emissioni da inconvenienti /incidenti

c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti.

APPLICATA

L'impianto è dotato di CPI e di Piano di emergenza interno con relative procedure di gestione delle emergenze.

Sono presenti cartelli ai fini della prevenzione incendi.

I presidi antincendio sono costituiti da:

- n° 05 idranti a muro;
- n° 05 idranti soprasuolo;
- n° 22 estintori portatili;
- n° 03 estintori carrellati;
- n° 02 gruppi schiumogeni;

Tutti questi presidi, sono regolarmente controllati da ditte terze assicurandone quindi la loro integrità e il loro funzionamento.

Il personale è adeguatamente qualificato ed addestrato ad adottare tempestivamente le procedure di emergenza in caso di incidenti.

In impianto è sempre presente adeguato materiale assorbente da utilizzare per l'assorbimento in caso di sversamenti accidentali.

All'interno del SGA di cui alla BAT1 sono presenti le misure preventive per evitare incidenti e malfunzionamenti e le relative procedure da seguire in caso questi avvengano. (Vedasi procedure del SGA allegate al Protocollo di accettazione e gestione rifiuti datato Giugno 2022 – Rev. 03).

Nel corso della Conferenza del 11/08/2022, la Ditta ha dichiarato:

- che il Piano di emergenza interno ha recepito i contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132, ed è stato trasmesso alla Prefettura;
- di aver ottemperato al D.P.C.M. 27/08/2021 per quanto riguarda il Piano di emergenza esterno.

BAT 22 Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività svolte presso l'impianto.

BAT 23 Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito:

- a. Piano di efficienza energetica.
- b. Registro del bilancio energetico.

APPLICAZIONE PREVISTA ENTRO IL 17/08/2022

- a. Il monitoraggio dei consumi energetici è ricompreso sia nel Piano di Monitoraggio dell'AIA che nei monitoraggi che l'azienda esegue per controllare i propri impatti sull'ambiente ai fini della Certificazione ISO 14001 ed EMAS. Ciò consente di verificare eventuali situazioni e/o variazioni anomale nei consumi stessi. La Ditta ha dichiarato che entro la fine del 2023 effettuerà una diagnosi energetica, i cui esiti saranno poi inviati alla Provincia.
- b. La Ditta, posto che l'impianto non produce energia, ritiene che il punto non sia applicabile.

La Conferenza del 11/08/2022 ha ritenuto che la BAT sia applicabile per entrambe le tecniche indicate ritenendo, pertanto, necessario che la Ditta implementasse nel SGA entro il 17/08/2022:

- a. il Piano di efficienza energetica;
 - b. il Registro del bilancio energetico,
- in linea con i contenuti della BAT.

La Ditta, nel corso della medesima Conferenza ha dichiarato:

- che, in ottemperanza a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica registra i consumi specifici energetici e

nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, sono individuati obiettivi di miglioramento anche in termini di efficienza energetica;

- che predisporrà entro il 17/08/2022:
 1. il Piano di efficienza energetica;
 2. il Registro del bilancio energetico,in linea con i contenuti della BAT.

BAT 24 Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).

NON APPLICABILE

Per la tipologia di rifiuti trattati e delle relative modalità di conferimento (sfusi) non è possibile recuperare gli imballaggi.

BAT 25 Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- a. Ciclone;
- b. Filtro a tessuto;
- c. Lavaggio a umido (wet scrubbing);
- d. Iniezioni d'acqua nel frantumatore.

PARZIALMENTE APPLICATA

La Ditta ha specificato che, a seguito della Visita Ispettiva del 2018, ARPA aveva evidenziato che *“Per il parametro polveri (risultato sempre piuttosto basso) l'azienda evidenzia l'impossibilità tecnica di seguire la metodica indicata nel Piano di Monitoraggio dell'AIA (campionamento isocinetico) in un biofiltro aperto, ove non c'è un camino con un flusso canalizzato da misurare, ma si può solamente posizionare una piccola cappa mobile su singoli punti della superficie del biofiltro. Visti i dati analitici accertati dalla Ditta e le osservazioni formulate dalla stessa, si ritiene che anche il parametro polveri possa essere stralciato dalla tabella coi valori limite di emissione e dal piano di monitoraggio, per la scarsa significatività della sua misura in un biofiltro aperto”*. La proposta formulata da ARPA è stata quindi recepita nella D.D. n. 712 del 30/03/2021.

La Ditta nel corso della Conferenza del 11/08/2022 ha dichiarato, a rettifica di quanto comunicato, che la BAT è PARZIALMENTE APPLICATA in quanto è applicata la BAT 14d e, per la seconda parte della BAT, si deve fare riferimento a quanto sopra riportato.

La Conferenza, anche sulla base della proposta del piano di monitoraggio di ARPA, ha confermato lo stralcio del parametro “polveri” dal monitoraggio, concordando con quanto dichiarato dalla Ditta.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei frantumatori di rifiuti metallici (BAT 26, 27, 28)

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività di trattamento rifiuti svolte presso l'impianto.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC (BAT 29, 30)

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento sui RAEE contenenti VFC e/o VHC.

BAT 31 Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- I) Adsorbimento
- II) Biofiltro

- III) Ossidazione termica
IV) Lavaggio a umido (*wet scrubbing*)

APPLICATA

In merito, la Ditta ha specificato che, a seguito della Visita Ispettiva del 2018, A.R.P.A. aveva evidenziato che *“Dai dati analitici accertati dalla ditta sembra che la concentrazione dei COV non sia correlata/correlabile direttamente all’impatto odorigeno, che è il reale problema di questa tipologia di emissioni; d’altra parte la misurazione del COV in un biofiltro aperto, come quello in esame, che è svolta con una cappa mobile posizionata su piccoli settori dell’intera sezione di filtrazione, appare non correttamente rappresentativa della reale emissione. Si propone pertanto di stralciare il parametro COV dalla tabella coi valori limite di emissione e dal piano di monitoraggio dell’AIA”*. La proposta formulata da A.R.P.A. è stata quindi recepita nella D.D. n. 712 del 30/03/2021.

La Ditta nel corso della Conferenza del 11/08/2022, considerato quanto sopra riportato e che è presente un biofiltro, a rettifica di quanto comunicato, dichiara che la BAT è APPLICATA.

La medesima Conferenza, anche sulla base della proposta del piano di monitoraggio di A.R.P.A. che conferma lo stralcio del parametro “COV” dal monitoraggio, concorda con quanto dichiarato dalla Ditta.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio (BAT 32)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento sui RAEE contenenti mercurio.

Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti (BAT 33, 34, 35)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento biologico sui rifiuti.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti (BAT 36, 37)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento aerobico di rifiuti.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti (BAT 38)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento anaerobico di rifiuti.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti (BAT 39)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento meccanico biologico di rifiuti.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (BAT 40, 41)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi e/o pastosi.

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati (BAT 42, 43, 44)

NON APPLICABILE

Presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di rigenerazione oli usati.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico (BAT 45)

NON APPLICABILE

La BAT non risulta applicabile per le attività di trattamento rifiuti svolte presso l’impianto.

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti (BAT 46, 47)

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di rigenerazione solventi esausti.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno scavato contaminato (BAT 48, 49)

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di trattamenti termici sui rifiuti.

Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno scavato contaminato (BAT 50)

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di lavaggio terreni contaminati.

Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (BAT 51)

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 52, 53)

NON APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa.

Con nota datata 12/08/2022 (in atti provinciali al prot. n. 47365 del 16/08/2022), la Ditta:

- ha comunicato che:
 - in ottemperanza alla BAT 12, ha implementato un protocollo di gestione degli odori tra le sue procedure aziendali;
 - in ottemperanza alla BAT 17, ha implementato un protocollo di gestione del rumore e vibrazioni tra le sue procedure aziendali;
 - in ottemperanza alla BAT 23, ha implementato un piano di efficienza energetica e un registro del bilancio energetico tra le sue procedure aziendali;
- ha confermato l'importo degli oneri istruttori precedentemente calcolato;
- si è resa disponibile a sviluppare un progetto atto al recupero dell'acqua piovana per il riutilizzo in altre sezioni dell'impianto, lo stesso sarà presentato agli enti entro 180 giorni.

Con nota datata 24/11/2022 (in atti provinciali al prot. n. 66760 del 25/11/2022), la Ditta ha comunicato che:

- *“allo stato di fatto non sussistono i presupposti per il recupero delle acque, in quanto il ciclo produttivo non ha acque di processo”;*
- *“l'azienda sta studiando una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che sarà presentata nei primi mesi dell'anno 2023, la quale prevede la realizzazione di nuove strutture industriali; al momento la società sta approfondendo un progetto che preveda il recupero di una porzione delle acque piovane. La fattibilità tecnica economica dell'intervento è quindi in fase di analisi, pertanto sarà valutata nella richiesta di modifica oggetto del relativo procedimento amministrativo che verrà istruito.”*

Il paragrafo “D.2 Criticità riscontrate” è eliminato

E. QUADRO PRESCRITTIVO

Dal 17/08/2022 il quadro E. QUADRO PRESCRITTIVO è modificato ed integrato come segue:

E.4 Suolo e acque sotterranee

È introdotto il seguente punto V):

V) La Ditta dovrà provvedere alla riparazione delle fessurazioni e del deterioramento della pavimentazione relativa al piazzale antistante il capannone, dandone riscontro a Provincia, A.R.P.A. e Comune **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.**

E.5 Rifiuti

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

I punti VIII), X), XI), XII) e XXXV) sono eliminati

I punti XVIII), XXI), XXXIII) sono sostituiti come segue:

IX) Il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività deve rispettare le condizioni dettate dall'art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché le norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento.

XXI) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla Tavola T1 "Planimetria generale layout rifiuti e rete acque Sato di Fatto", REV. 07 del Giugno 2022, scala 1:200, mantenendo la separazione per tipologie omogenee.

XXXIII) I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.

È introdotto il seguente punto XIX-bis):

XIX-bis) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all'Autorità di controllo.

E.6 Ulteriori prescrizioni

Sono introdotti i seguenti punti X) e XI):

- X) La procedura di sorveglianza radiometrica sui materiali in ingresso, al momento datata 13/09/2021, deve essere aggiornata rispetto a quanto prescritto dall'art. 72, c. 3 del D.Lgs n. 101/2020, modificato dal D.L. n. 17 del 02/03/2022, come dettagliato nell'allegato XIX "Modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica (...)" del medesimo D.Lgs. La documentazione relativa all'aggiornamento della procedura deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.
- XI) Qualora non sia presentato il progetto che la Ditta si è impegnata a presentare nei primi mesi dell'anno 2023, la stessa dovrà valutare, verificare e motivare in relazione alla BAT 19 il riutilizzo delle acque meteoriche al fine di ottimizzare il consumo di acqua. Gli esiti di tale valutazione dovranno essere trasmessi entro il 30/06/2023 alla Provincia di Bergamo, al Comune di Torre Pallavicina e ad ARPA .

Il paragrafo "E.10 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative impiantistiche" è eliminato.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

Dal 17/08/2022 il quadro F. PIANO DI MONITORAGGIO è sostituito come segue:

F.1 Finalità del monitoraggio

La seguente tabella F1 specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli da effettuare.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli
	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA	X
Aria	X
Acqua	X
Suolo	X
Rifiuti	X
Rumore	X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)	X
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. ex INES) alle autorità competenti	X
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento	X

Tabella F1 – Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La seguente tabella F2 indica chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	X
Società terza contraente (controllo esterno appaltato)	X

Tabella F2 – Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Risorsa idrica

La seguente tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia di risorsa utilizzata	Anno di riferimento	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)
Acquedotto	X	Annuale	X

Tabella F3 – Risorsa idrica

F.3.2 Risorsa energetica

La seguente tabella F4 riassume gli interventi di monitoraggio previsti al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa energetica.

Tipologia combustibile/ risorsa energetica	Anno di riferimento	Frequenza di rilevamento	Unità di misura	Consumo annuo totale (KWh/anno)
Energia elettrica	X	annuale	kWh/anno	X
Gasolio	X	annuale	l/anno	X

Tabella F4 – Combustibili/Consumi energetici

F.3.3 Aria

La seguente tabella F5 individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Si precisa che, secondo quanto indicato nell'Allegato A alla DGR n. 3398 del 20/07/2020 "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)", i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC e, solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati, si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente i criteri fissati dal D. Lgs 152/06 dall'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta. L'ordine di priorità è il seguente:

1. Norme tecniche CEN;
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM);
3. Norme tecniche ISO;
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....).

Si rammenta che in alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento".

Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

Parametro	E2	Modalità di controllo	Metodi
		Discontinuo	
Concentrazione degli odori (1)	X	1 analisi/anno	EN 13725
NH ₃ (ammoniaca)	X	1 analisi/anno	UNI EN ISO 21877

Tabella F5 – Inquinanti monitorati nelle emissioni in atmosfera

(1) L'indagine relativa alle emissioni odorigene dovrà essere effettuata a monte e a valle dell'impianto di biofiltrazione.

F.3.4 Acqua

La seguente tabella F6 individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Si precisa che, secondo quanto indicato nell'Allegato A alla DGR n. 3398 del 20/07/2020, i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC e, solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati, si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente il seguente ordine di priorità:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)

Si rammenta che, in alternativa, possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento. Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.

Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

Parametri	S1	Modalità di controllo	Metodi
		Discontinuo	
pH	X	Semestrale	APAT CNR-IRSA n.2060
Solidi sospesi totali	X	Semestrale	EN 872
COD	X	Semestrale	ISO 15705
Azoto nitroso	X	Semestrale	APAT CNR-IRSA n.4050
Azoto nitrico	X	Semestrale	APAT CNR-IRSA n.4040
Azoto ammoniacale	X	Semestrale	APAT CNR-IRSA n.4030
Idrocarburi totali	X	Semestrale	APAT CNR-IRSA n.5160 A2
Alluminio (Al)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Arsenico (As)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Cadmio (Cd)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Cromo (Cr)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Ferro	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Manganese (Mn)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Nichel (Ni)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Piombo (Pb)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Rame (Cu)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586
Zinco (Zn)	X	Semestrale	EN ISO 11885; EN ISO 17294-2; EN ISO 15586

Tabella F6 - Inquinanti monitorati negli scarichi

F.3.5 Rumore

Le campagne di rilievi acustici eventualmente prescritte nel quadro E, dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno e dei ricettori sensibili nel circondario;

- i livelli di immissione sonora andranno principalmente verificati presso i confini dell'insediamento (area di pertinenza e/o proprietà) al fine della verifica dei limiti di immissione ed emissione. Qualora fossero presenti nel circondario ricettori sensibili i livelli di immissione sonora andranno verificati anche presso gli stessi;
- in caso di insediamenti/impianti non ricadenti nella casistica di cui al D.M. 11.12.1996 “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*” dovrà essere verificato anche il rispetto del Limite di Immissione Differenziale;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà permettere una precisa valutazione dell'entità delle immissioni acustiche in ambiente esterno derivanti dall'insediamento, e la loro individuazione dovrà permettere la ripetibilità/verifica delle misure. In casi particolari o di necessità i punti potranno essere concordati con ARPA e Comune;
- qualora fossero presenti sorgenti “in quota” e/o i ricettori sensibili fossero disposti su più piani, i rilievi dovranno essere eseguiti ANCHE con l'asta di prolunga microfonica da 4 metri.

La seguente tabella F7 riporta le informazioni che la ditta dovrà fornire in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di ricettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del ricettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tabella F7 – Verifica d'impatto acustico

F.3.6 Radiazioni

Nella seguente tabella F8 si riportano i controlli radiometrici prescritti:

Materiale controllato (*)	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli
Rifiuti metallici NON RAEE rifiuti con componenti metalliche (riferimenti: art. 72 del D.Lgs. n.101/2020, D.Lgs. n.49/2014)	Portale Controllo visivo secondo art.6 dell' Allegato XIX del D. Lgs n.101/2020	Ad ogni conferimento	Obbligo di registrazione di tutti i controlli, sia positivi che negativi (registrazioni secondo art. 7 dell' Allegato XIX del D. Lgs n.101/2020)

Tabella F8 – Controllo radiometrico

F.3.7 Rifiuti

Le seguenti tabelle F9 ed F10 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed in uscita:

EER autorizzati	Operazione autorizzata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
X (*)	R/D	X	X	Visivo Documentale Analisi chimiche	Ad ogni carico per i controlli visivi e documentali. Come prescritto in autorizzazione per i controlli analitici	Informatica e/o cartacea	X

Tabella F9 – Controllo rifiuti in ingresso

(*) Al fine di garantire la dovuta rintracciabilità e l'evidenza documentale dei controlli, saranno annotati, per ogni singolo conferimento dei fanghi, gli esiti dei controlli organolettici (odore) condotti dall'Operatore addetto all'impianto prima dello scarico del materiale. Nella medesima annotazione saranno, inoltre, indicati i seguenti dati: data di scarico, numero di formulario, quantità scaricata, numero di colli, firma dell'operatore.

EER	Caratteristiche di pericolosità	Quantità annua prodotta (t)	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
Nuovi Codici Specchio	X		Verifica analitica della non pericolosità	Una volta o in seguito a variazioni significative delle caratteristiche chimiche del rifiuto	Informatica e/o cartacea	
Tutti	X	X	Verifica dell'idoneità dell'impianto di smaltimento/recupero finale alla ricezione del rifiuto. Eventuali controlli analitici	Controlli analitici in funzione delle autorizzazioni degli impianti riceventi	Informatica e/o cartacea	X

Tabella F10 – Controllo rifiuti in uscita

NOTA: Si rammenta che, secondo quanto disposto dal D.d.s. 23/02/2009 n.1696, punto n.6, "i gestori degli impianti IPPC che effettuano attività di trattamento rifiuti e che sono già soggetti ad analoghi obblighi di compilazione (applicativo "ORSO") sono tenuti alla compilazione dell'applicativo "AIDA" limitatamente ai dati non contemplati nell'applicativo denominato "ORSO".

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici (*)

Le seguenti tabelle F11 ed F12 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Impianto/parte di esso/fase di processo (*)	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase (**)	Modalità	Sostanza (***)	Modalità di registrazione dei controlli
Nebulizzatori di acqua e di odorizzante all'interno del capannone	Funzionamento corretto della nebulizzazione	Giornaliera	Impianto a regime	Visiva	Polveri/Odori	Registro cartaceo o digitale
Impianto centralizzato di aspirazione e Biofiltro	Sistema di aspirazione	Giornaliera	Impianto a regime	Visiva	Odori	Registro cartaceo o digitale
	Sonde di misura umidità e pressione dei letti filtranti del biofiltro	Giornaliera	Impianto a regime	Visiva	Odori	Registro cartaceo o digitale
Rete acque meteoriche e manufatti annessi	Pulizia e Integrità strutturale	Semestrale	Impianto a regime	Visiva	Idrocarburi o materiale plastico	Registro cartaceo o digitale

Tabella F11 – Controlli sui punti critici

(*) Punto critico: fase dell'impianto o parte di esso (linea), incluso gli impianti di abbattimento connessi, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce il rispetto dei limiti emissivi autorizzati e/o il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente.

(**) Specificare se durante la fase d'indagine l'impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto.

(***) Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio.

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza
Impianto centralizzato di aspirazione e sistema di umidificazione dell'impianto di biofiltrazione	Manutenzione ordinaria/straordinaria	come da indicazioni del costruttore
Sistema di nebulizzazione di acqua e di odorizzante all'interno del capannone	Manutenzione ordinaria/straordinaria	come da indicazioni del costruttore
Pozzetti disoleatori/dissabbiatori sulla rete delle acque meteoriche	Pulizia	Annuale
Vasche interne di raccolta percolamenti	Pulizia	Annuale
Rete acque meteoriche e manufatti annessi	Ripristino integrità strutturale	Qualora necessario
Pavimentazioni dei piazzali esterni	Pulizia	Giornaliera
Pavimentazione dei piazzali esterni e del capannone	Ripristino integrità strutturale e impermeabilizzazione	Qualora necessario

Tabella F12 – Interventi di manutenzione sui punti critici individuati e sulle aree di stoccaggio

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano nella seguente tabella F13 la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Serbatoio di gasolio posto fuori terra	Verifica visiva perdite	Semestrale	Registro cartaceo/digitale
Pavimentazioni interne al capannone e piazzali esterni	Verifica visiva integrità ed impermeabilizzazione	Semestrale	Registro cartaceo/digitale

Tabella F13 – Modalità di controllo delle strutture adibite allo stoccaggio

ALLEGATI

Riferimenti planimetrici in formato elettronico

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA	N° E DATA PROTOCOLLO PROVINCIA
Planimetria generale layout rifiuti e rete acque Sato di Fatto	Tavola T1 REV. 07 del Giugno 2022	Prot. n. 37024 del 27/06/2022

ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE - Dott. Luigi Arnoldi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lgs 82/2005 e norme collegate</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Eleonora Gherardi -	
FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE - Dott. Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Avv. Giorgio Vavassori -	